

Abbonamenti
e acquisti
tramite

INTERNET

www.girgenti.it
info@girgenti.it

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

on line

Periodico di cultura e di informazioni legislative

Anno
XXXIX
n. 5
1-31 gennaio
2018



Direzione, Amm., Redaz. e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO - Tel. 02/669.2195 - Abbonamento annuo sostenitore: euro 30,00
Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979.
Editore: Girgenti Editore Srl - La Rivista esce solo via internet, collegandosi al sito: www.girgenti.it - www.rivistadellascuola.it - posta elettronica: info@girgenti.it
Direttore responsabile: Salvatore Girgenti

consultate il catalogo
con le nostre proposte
per l'aggiornamento
professionale

Nota min. n.1865 del 10-10-2017

ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze

pagine 3-8

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018

di ANDREA GIRGENTI

Le novità previste dalla legge di Bilancio per l'anno 2018 relativamente alla scuola pubblica sono molto poche e irrilevanti rispetto alle esigenze di programma.

Innanzitutto vengono previste spese per la sistemazione dell'organico relativo al personale docente e non docente e in particolare per interventi per la maggior efficacia dell'offerta formativa, per il protrarsi nel tempo delle graduatorie dei concorsi a posti e a cattedre e soprattutto per la sistemazione, una volta per tutte, dei docenti precari di qualunque ordine e grado.

Ricordiamo per chi volesse approfondire che la legge di Bilancio è la n. 205 del 29 dicembre 2017. L'articolo 1, che interessa i provvedimenti per la scuola, prevede uno stanziamento di fondi pari a 30 milioni di euro spendibili per incentivare la valorizzazione della professionalità docente e in particolare per il miglioramento dell'offerta formativa nell'arco del triennio 2018/2020.

segue a pagina 2

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Diplomati magistrali, graduatorie e immissioni in ruolo

pagina 9



ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

===== di BRUNO MÀSTICA =====

Gia fin dallo scorso 13 novembre 2017 il Ministero ha predisposto la propria circolare relativa alle iscrizioni alle scuole pubbliche degli alunni. Esse potranno essere fatte a partire dal **16 gennaio al 6 febbraio 2018**, anche quest'anno scolastico esclusivamente on line. Le iscrizioni alle classi per il prossimo anno scolastico 2018/2019

riguardano tutte le classi di ogni ordine e grado ma riguardano anche le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali. C'è da osservare che le iscrizioni degli alunni alle scuole dell'infanzia devono avvenire in forma cartacea e che le iscrizioni alle scuole paritarie potranno avvenire sia in forma on line sia in forma cartacea.

segue a pagina 2

Lavoro autonomo Imprenditorialità

*dalle competenze professionali
alle competenze trasversali*

pagina 10

DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA-**COSA PREVEDE LA LEGGE
DI BILANCIO PER IL 2018**

Riguardo alle graduatorie del personale docente precario c'è da osservare che esse resteranno in vigore fino all'anno scolastico 2019/2020, come previsto dal comma 334 bis del predetto articolo 1, e che gli idonei nei concorsi verranno assunti via via in ruolo a tempo indeterminato.

In tale ottica viene ad essere accolta e chiarita a sistema definitivo sia la questione relativa ai docenti diplomati magistrali sia quella relativa ai

docenti precari dei conservatori e delle accademie. Fino ad ora, questi docenti potevano essere assunti solo con contratti a tempo determinato, cioè solo per supplenze temporanee.

Ci auguriamo quindi che quanto affrontato e promosso dalla legge di bilancio 2018 non resti lettera morta ma che sia positiva e concreta realtà economica e di carriera per tutto il personale della scuola.

A.G.



i pescatori - 1956277

Chiuso in Redazione alle ore 19 di venerdì 19 gennaio 2018

LA RIVISTA DELLA SCUOLA on line
periodico di cultura e di informazioni legislative

Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Tel. 02 669.2195

Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979

Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**

Vice Direttore: **Grazia Casalini**

Redattore capo: **Bruno Girgenti**

Pubbliche relazioni e pubblicità: **Andrea Girgenti**

Tariffe per la pubblicità: pagina (base mm 185 x mm 262 alt.): euro 400,00 + IVA.

La collaborazione è aperta a tutti. Dattiloscritti e manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. La Rivista esce periodicamente durante il periodo scolastico.

Società editrice: GIRGENTI EDITORE SRL - Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Capitale Sociale: euro 31.200 i.v. - Registro Soc. Trib. di Milano n. 190384, Vol. 5409, Fasc. 34; Partita IVA e Cod. Fisc.: 04609080157 - C.C.I.A.A. 1025479 - Conto corrente bancario: INTESA/SAN PAOLO, IBAN: n. IT92 K030 6909 465000015372133, Ag. 9 Piazzale Loreto, Milano. -

Iscrizione a ROC di Roma (Registro Operatori di Comunicazione) al n. 1086 del 29/8/2001

Abbonamento annuo sostenitore on line: euro **30,00**.

L'abbonamento dà diritto al collegamento al sito: www.girgenti.it

La Rivista può essere sfogliata, scaricata e stampata in proprio.

N.B.: - Le quote di abbonamento sono comprensive di IVA.

- Per i versamenti bonifico bancario intestando a LA RIVISTA DELLA SCUOLA- GIRGENTI EDITORE SRL

viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano, o vaglia o assegno postale o bancario,

- L'IVA sugli abbonamenti è assolta all'origine dall'Editore a norma dell'art. 74, comma 1/C del DPR 633/72 e pertanto non sussiste l'obbligo del rilascio di fattura (artt. 1 e 5 del D.M. 29/12/89).

- Nel rispetto della legge n. 675/96 i dati personali degli abbonati vengono conservati nell'archivio elettronico de La Rivista della Scuola - Girgenti Editore Srl e potranno essere utilizzati anche per proprie iniziative editoriali con esclusione di cessione a terzi. A semplice richiesta, anche telefonica, da parte degli interessati verranno aggiornati o cancellati.

ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI

Al fine di guidare i genitori alla scelta della scuola e della classe il Ministero ha predisposto on line il portale 'Scuola in Chiaro' che raccoglie "i profili di tutte le scuole italiane e visualizza informazioni che vanno dall'organizzazione del curriculum, all'organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza"

Riguardo alla Scuola dell'infanzia si ricorda che possono esservi iscritti "le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019".

Riguardo alla Scuola primaria possono essere iscritti "alla prima classe le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscriverne anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019".

Riguardo alla scuola Secondaria di I grado all'atto dell'iscrizione on line devono essere espresse "le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee".

Inoltre è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Riguardo alle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado deve essere indicata anche la scelta dell'indirizzo di studio e può essere indicata anche la scelta fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Fra le novità quest'anno scolastico c'è da annoverare la possibilità di iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali. La novità ha inizio a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Si tratta della possibilità di scelta "di uno dei cento percorsi sperimentali, attivati in altrettante classi prime di Licei e Istituti tecnici, per la conclusione del percorso di studi in quattro anni. Le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione saranno approvati a conclusione della valutazione, in corso da parte del Ministero, delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un apposito bando".

Un'altra novità riguarda gli istituti di istruzione professionale. Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 sono previsti i nuovi indirizzi di cui ai decreti attuativi della legge 107 del 2015 (Buona Scuola).

Si osserva infine che la circolare sulle iscrizioni degli alunni alle scuole fa riferimento a specifiche informazioni su alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Al fine di non sbagliare si consiglia di leggere attentamente quanto contenuto nella specifica circolare ministeriale sulle iscrizioni.

B.M.

**A tutti i nostri
Lettori
auguriamo
un Prospero
e Felice
Anno 2018**

ESAME DI STATO NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze

Nota min. n.0001865 del 10-10-2017

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

***** testo coordinato a cura di **BRUNO MÀSTICA** *****

Il quadro orientativo

Come il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in corso di registrazione, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. In questo anno scolastico anche le prove INVALSI presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (*computer based test*). Si forniscono, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa. La valutazione del primo ciclo d'istruzione Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel

POF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Pertanto, le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra espone.

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul docu-

mento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Validità dell'anno scolastico della scuola secondaria di primo grado

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequen-

tano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che consegnavano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione discipli-

ESAME NEL PRIMO CICLO

nare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel POF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche

copie delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

[In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel nume-

ESAME NEL PRIMO CICLO

ro le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri:

spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. Le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto

dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e

A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.

Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti

Il decreto ministeriale n. 741/2017 precisa che le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti effettuato nei CPIA saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Tale decreto definirà, in particolare, i requisiti di ammissione all'esame di Stato, il numero e le tipologie delle prove scritte, le modalità di svolgimento del colloquio e di attribuzione del voto finale.

La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di CILIAI agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, risonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame c

ESAME NEL PRIMO CICLO

del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario. dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente,

non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

Gli esami di idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove desame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

La valutazione nelle scuole in ospedale

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura. Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporaneamente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato.

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliere effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

ESAME NEL PRIMO CICLO

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, alle condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sotto-commissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie.

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sotto-commissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI

Come cambiano le prove INVALSI

Le novità per la scuola primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova di inglese della V primaria

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferi-

mento è AI del QCER.I, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello AI.

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

Sul sito dell'INVALSI, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

Le novità per la scuola secondaria di primo grado

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. (articolo 9, lettera I).

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Il livello AI del QCER è così sinteticamente definito: "Riesce a comprendere o utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e giornaliero molto comuni per soddisfare bisogni di tipo semplice". (Fonte: QCER, Tav. I. Livelli comuni di riferimento: scala globale).

Consiglio d'Europa DOI) - I formati più comuni sono, ad esempio: mp3, midi, wav, ecc.

Calendario delle prove

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si

svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente. Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7, comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Modalità di somministrazione

La somministrazione *Computer Based Testing* (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

Entro il mese di ottobre 2017 l'INVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER; così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and com-

ESAME NEL PRIMO CICLO

prehenzioni) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'INVALSI pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio per le abilità oggetto della prova e così sinteticamente definito: "Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di frequente relazione o di immediata rilevanza e informazioni sulla persona o sulla famiglia.

Per "uso della lingua", o "use of hinglish", si intende un insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza e controllo della lingua, che includono riempimento di spazi, trasformazione di parole e individuazione di errori.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe

o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Il piano d'informazione nazionale

Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 in merito alle modalità di valutazione delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, alle nuove modalità di somministrazione delle prove INVALSI e alla certificazione delle competenze necessitano, in questa fase di prima realizzazione, di specifiche attività di supporto e momenti di informazione e formazione.

A tal fine il MIUR, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l'INVALSI, ha predisposto un piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno seguito specifici interventi di formazione a livello territoriale.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle prove CBT, l'INVALSI fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di somministrazione delle prove, la tipologia delle prove, la valutazione e la restituzione degli esiti.

Il Capo Dipartimento: Rosa De Pasquale



Gilbert Walkinsen - il trucco 06/20/1925

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Diplomati magistrali, graduatorie e immissioni in ruolo

===== di BRUNO MÀSTICA =====

Lo scorso 4 gennaio 2018 si è tenuto presso il Ministero un incontro con le Organizzazioni sindacali relativo alla spinosa questione riguardante i diplomati degli ormai soppressi istituti magistrali, in conseguenza della sentenza n. 11 del 2017 pubblicata il 20 dicembre scorso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. Si deve subito annotare che per il momento gli effetti della sentenza non avranno conseguenze negative immediate per gli insegnanti interessati.

Il Ministero tuttavia precisa che sulla questione dei diplomati magistrali, assieme alle Organizzazioni sindacali, si è deciso di non prendere decisioni con effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche. In attesa cioè che "i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali".

Si attende quindi che giungano nuovi giudizi di merito uniformi in modo da poter affrontare la concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro che nel frattempo si sono instaurati con i docenti già inseriti (seppure con riserva) nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento).

Viene precisato inoltre che il Ministero ha chiesto già il 22 dicembre scorso "un parere all'Avvocatura Generale dello Stato sulle corrette modalità di esecuzione della sentenza, considerate le diverse fattispecie in campo e con l'obiettivo di garantire l'uniformità di attuazione sul territorio nazionale e, nel frattempo, anche la continuità didattica a tutela di studentesse e studenti.

Il Ministro precisa anche che la sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle Graduatorie permanenti all'atto della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l'inserimento nelle citate GAE. Il Consiglio di Stato ha deciso, con la sentenza pubblicata il 20 dicembre, che tale richiesta tardiva di inserimento nelle GAE non ha fondamento giuridico. La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro,

sui diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE, avevano dovuto conseguire o l'idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario organizzato dal MIUR finalizzato al conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare o dell'abilitazione per la scuola materna, corso destinato esclusivamente a coloro che erano in possesso del diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di servizio".

Stralcio del verbale dell'incontro tenutosi presso il Miur lo scorso 4 gennaio 2018

A conclusione del presente articolo si riporta uno stralcio del verbale dell'incontro tenuto presso il Miur lo scorso 4 gennaio 2018 tra i funzionari del Ministero e le organizzazioni sindacali, in merito alla sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato.

La sentenza riguarda l'utilità del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, successivamente alla loro costituzione a partire dalle ex graduatorie permanenti.

La legge n. 341 del 1990 (articolo 3, comma 2) ha previsto per la prima volta che il diploma di laurea costituisca titolo necessario per l'accesso ai concorsi nella scuola dell'infanzia e primaria, e quindi anche per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, che danno accesso al ruolo. Precedentemente, il titolo previsto per la partecipazione ai concorsi era invece quello di diploma magistrale.

I predetti corsi di laurea furono però attivati solo a partire dall'anno accademico 1999/2000. Perciò, con il decreto interministeriale 10 marzo 1997 fu previsto un regime transitorio, che conservò ai diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 il valore di titolo idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento finalizzate alla inclusione nelle graduatorie permanenti o ai

concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento.

Negli anni si è instaurato un corposo contenzioso dinanzi soprattutto ai giudici amministrativi, col quale numerosi diplomati magistrali (con titolo conseguito entro il 2001/2002) non iscritti nelle ex graduatorie permanenti, hanno vantato l'ulteriore utilità del loro titolo di studio anche al fine dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A seguito della sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, tali richieste sono state dichiarate infondate giuridicamente. Al riguardo, si sottolinea che la decisione assunta in adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha la funzione di assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze, tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il Sottosegretario De Filippo, richiamata brevemente la predetta complessa situazione giuridica risalente a numerosi anni addietro, informa le Organizzazioni Sindacali che la presenza di diritti e interessi contrapposti, tra i diplomati magistrali e gli altri abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, impone la massima attenzione nella doverosa esecuzione della sentenza e delle successive sentenze di merito da parte dell'autorità amministrativa. In attesa dei nuovi giudizi di merito, il Ministero, al fine di poter ottemperare correttamente alla predetta decisione, ha analizzato tutte le diverse situazioni giuridiche e di fatto esistenti e/o consolidate, con particolare riferimento alla concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro nelle more instauratisi con i soggetti già inse-

ritti (seppure con riserva) nelle GAE.

Proprio per questo, l'Amministrazione il 22 dicembre 2017 ha tempestivamente coinvolto l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo un parere sui tempi e sulla corretta modalità di esecuzione della suddetta decisione considerate le diverse fattispecie ed al fine di garantire l'uniformità di attuazione sul territorio nazionale.

Il Direttore generale per il personale scolastico ha, quindi, fornito i dati principali in merito al numero di soggetti coinvolti. I diplomati magistrali iscritti nelle GAE a seguito dei contenziosi di cui trattasi sono più di 43.000, mentre sono più di 6.000 quelli che sono stati assunti in ruolo, pur se con riserva non essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Questi ultimi sono concentrati per lo più nelle regioni del Nord.

Le OO.SS., prendendo atto della posizione dell'Amministrazione, hanno rappresentato l'esigenza di una soluzione complessiva della questione.

Al termine del confronto le Parti hanno convenuto di riconvocare il tavolo politico non appena intervenuto il parere dell'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della esigenza condivisa di una ordinata conclusione dell'anno scolastico in corso e convenendo tra l'altro sulla necessità di una riflessione generale sul meccanismo di reclutamento da utilizzare per la scuola dell'infanzia e primaria, anche alla luce delle soluzioni già adottate dal Governo per la scuola secondaria.

Nelle more di tale riconvocazione, le Parti si impegnano a monitorare congiuntamente e costantemente, in un apposito tavolo tecnico, l'evolversi della situazione.



non sparare
alla cultura
1925132

Orientamento, Lavoro autonomo e Auto-imprenditorialità: dalle competenze professionali alle competenze trasversali

Una possibile alternativa per trovare un lavoro è “crearsi” un lavoro attraverso una buona e vincente idea imprenditoriale. Essere datori di lavoro di se stessi non è facile e, oltre a ferrate competenze tecniche e professionali (professional-skills), occorrono consolidate competenze trasversali (soft-skills) come la capacità di comunicare, gestire i potenziali conflitti e saper lavorare e gestire un gruppo (*team building e team working*).

Nell'ottica del *long life learning*, ovvero la formazione lungo tutto l'arco di vita, l'orientamento diviene la chiave di volta per affrontare consapevolmente le fasi di transizione ed i “passaggi” che ciascuno è chiamato a superare nel proprio iter formativo e professionale. Le attività di orientamento, infatti, svolgono un ruolo centrale nell'azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni negative, sia per la valorizzazione di diversi tipi di attitudini e interessi attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse discipline. In questa ottica, “orientamento al lavoro” significa: creare un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, creare i presupposti per una efficace continuità tra scuola e mondo del lavoro con riferimento anche alla formazione professionale, curare una cultura generale volta a sviluppare l'attitudine al lavoro e all'attività autonoma.

Già nel 2000, durante il Consiglio di Lisbona, emerse la necessità di costruire un quadro comune di riferimento relativo alle “nuove abilità di base” da fornire, lungo tutto l'arco della vita, ad ogni cittadino degli stati membri dell'Unione. Per questo la scuola occupa un ruolo fondamentale in quanto, non solo è l'istituzione che da sempre per eccellenza favorisce l'apprendimento di saperi ma, soprattutto oggi, guarda con attenzione alla globalità della personalità dell'allievo. Quest'ultimo, infatti, non è più considerato un “contenitore” passivo della conoscenza ma, diviene un “soggetto attivo” che interagisce e sviluppa il “saper fare”, il “saper essere” ed il “saper divenire”, oltre al già noto “saper”. Questi sono i quattro saperi che il mondo e il mercato del lavoro e delle professioni richiede e che nascono da un continuo accrescimento di competenze di base e trasversali di cui lo studente può avere oggi piena consapevolezza.

Lo scopo dell'orientamento al lavoro è, quindi, far prendere consapevolezza, attraverso strumenti

quali il colloquio, questionari ed esercitazioni pratico-guidate, dell'obiettivo “desiderato”, mettendo in luce le possibili strade disponibili, costruendo insieme un percorso per il suo raggiungimento. È un'attività basata sul coinvolgimento di tutte le risorse educative e sociali ed è caratterizzata da un'attenzione particolare alla persona.

La scelta di “mettersi in proprio” e mettere in pratica la propria idea



imprenditoriale è tra le possibili strade che possono essere intraprese per inserirsi nel mondo del lavoro richiedendo, però, uno sforzo aggiuntivo come la capacità di concretizzare un'idea vincente in un solido progetto d'impresa, tramite un'accurata analisi del mercato, della concorrenza, della struttura aziendale e quindi del fabbisogno finanziario.

Nel 2002 l'Unione Europea ha dato un importante contributo individuando e definendo le principali abilità chiave (key competencies) che le istituzioni scolastico-formative avrebbero dovuto tenere in considerazione nei loro programmi didattici. Sono state identificate, infatti, otto aree principali ed è stata anche introdotta, per la prima volta, la cosiddetta “competenza imprenditoriale” dando voce alla possibilità, per un individuo, di creare e gestire, in prima persona, il proprio lavoro. Successivamente, il concetto viene ribadito e meglio delineato dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2006) che ha individuato, nell'educazione all'imprenditorialità e nello “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, un obiettivo da tener sempre presente in ogni fase di istruzione e formazione.

Infine, con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 Aprile 2013 sulla “Garanzia Giovani” (attuata in Italia nel 2014) si è avviato un piano operativo volto a sup-

portare i cosiddetti giovani *Neet* (acronimo inglese di “*Not engaged in Education, Employment or Training*”), ovvero i giovani non impegnati in attività di studio, di lavoro o in percorsi di formazione/tirocinio, nell'inserimento lavorativo attraverso una serie di azioni (misure) tra le quali il “Sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità” (*Selfemployment*).

In Italia tali indicazioni europee, oltre al Programma Garanzia

ratore/consulente esterno, a lavoratore autonomo (ovvero libero professionista o imprenditore). Ciò ha posto la necessità di elaborare nuovi modelli teorici e di intervento che hanno rivisitato le tipiche competenze trasversali ricalibrandole su questa diversa tipologia di inserimento lavorativo. Basti pensare, infatti, che si passa da una varietà di ruoli con mansioni solitamente di tipo esecutivo e lineare (tipica del lavoro subordinato) ad attività ad alto contenuto creativo e pro-attivo che potremmo definire “a spirale”. La valutazione, con l'ausilio di test o questionari di indagine attitudinale, e il successivo potenziamento, attraverso adeguati percorsi formativo-espliciti per lo sviluppo delle competenze legate all'auto-imprenditorialità e al lavoro autonomo, hanno tenuto in alta considerazione questa particolare differenza. Per esempio, per una loro più efficace gestione teorica e di intervento, si potrebbero raggruppare le competenze trasversali legate al mondo del lavoro autonomo in due macro-categorie: le cosiddette “soft-skills relazionali” (relationship skills) quali comunicazione efficace e assertività, leadership e gestione dei conflitti, team building and team working e le “soft-skills gestionali” (*management skills*), per esempio le abilità di *time management e management by object, problem setting e problem solving, decision making e resilienza*.

Giovani, sono state riprese ed integrate nella Legge 107 del 2015 “Alternanza scuola-lavoro”, che si configura come uno strumento che offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere attraverso esperienze didattiche svolte in contesti lavorativi reali (*learning by doing e learning on the job*). L'intenzione è assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze tecniche e professionali di base, l'acquisizione di competenze altre per l'incremento della loro occupabilità anche attraverso la promozione dell'auto-imprenditorialità.

Sulla base di tale approccio metodologico sono stati già strutturati e sperimentati percorsi formativi di *empowerment training* che, puntando l'attenzione su competenze che vanno oltre a quelle strettamente tecniche, professionali e commerciali, hanno dimostrato la loro efficacia. I percorsi di training, infatti, sono strutturati in modo da sviluppare, nel partecipante, non solo maggiore consapevolezza sull'importanza di tali abilità trasversali, ma di sperimentarle e svilupparle in maniera guidata. La consapevolezza e il potenziamento di tali abilità trasversali (relazionali e gestionali), senza le quali sarebbe più difficile affrontare le tipiche sfide con le quali bisogna confrontarsi quotidianamente, potranno supportare e aiutare l'imprenditore, o il libero professionista, nella ordinaria conduzione della propria attività imprenditoriale o professionale.

Alla luce di queste spinte legislative e di questa emergente opportunità, nel corso di questi ultimi anni, nelle attività di orientamento svolte, si è passati a considerare, sempre con maggiore forza, la possibilità di rivedere il posizionamento nel mondo del lavoro da lavoratore dipendente, o al massimo collabo-

Testo coordinato da Rosita Bono e Corrado Tiralongo
Psicologi, esperti in Orientamento Scolastico e Professionale

Tecniche di coaching nei percorsi di orientamento

di ANTONIO FUNDARÒ*, ROSITA BONO**, CORRADO TIRALONGO ***

Entrare nel mondo del lavoro, trovare un primo impiego, è un momento fondamentale della vita di ogni giovane e richiede di aver ben chiaro il contesto professionale di interesse. Questo passo deve essere fatto sulla base di scelte mirate e coerenti con la propria formazione senza però trascurare le richieste del mercato, in un'ottica di valorizzazione e di sviluppo delle proprie capacità e competenze per giungere così preparati alle sfide del mondo del lavoro. In tal senso l'utilizzo di alcune tecniche di coaching, all'interno di un percorso di orientamento, risulta fondamentale.

Il periodo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro risulta per molti giovani sempre più problematico e prolungato nel tempo, soprattutto in questo periodo di crisi, e pertanto può essere vissuto con sentimenti di ansia, senso di inadeguatezza e atteggiamento pessimista nei confronti della realtà e delle proprie possibilità di riuscita.

Fra frasi del tipo: "Ho provato a cercare lavoro ma è inutile, tanto non si trova nulla per chi come me è diplomato in Il lavoro non c'è, è inutile prendersi in giro....., etc." diventano sempre più frequenti tra i giovani di oggi. La causa del loro status di "inoccupato" è, nella maggior parte dei casi, attribuita a fattori esterni quali set-

tore professionale saturo, situazione economica disastrosa, etc., ma un'analisi più attenta di tale "insuccesso", svolta durante il colloquio di accoglienza, mostra come, in realtà, tali giovani non siano sufficientemente preparati per la loro entrata nel mondo del lavoro: non hanno ancora delineato un progetto professionale chiaro e definito, mostrano alcune incertezze nel presentare la loro candidatura in maniera efficace, manifestano difficoltà nella gestione delle emozioni e dello stress durante un colloquio di lavoro.

Un utile supporto per aiutare i giovani ad affrontare le avversità, a superarle e ad uscirne rinforzati e addirittura trasformati positivamente, sviluppando un atteggiamento vincente e propositivo, è dato dall'utilizzo di alcune tecniche di coaching all'interno dei percorsi di orientamento.

Partendo da un approccio teorico basato sul Solution Focus volto a determinare un cambiamento positivo puntando, piuttosto che ai problemi incontrati nell'inserimento lavorativo, alle possibili soluzioni adottate per raggiungere l'obiettivo, si comincia col fare una analisi della situazione attuale dal punto di vista formativo e professionale del giovane (coachee), attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti di supporto quali questionari ed esercitazioni specifiche per il

caso e le difficoltà riscontrate. Si cercherà, pertanto, di identificare le motivazioni che hanno guidato lo sviluppo di carriera dall'inizio degli studi fino alla situazione attuale, le caratteristiche personali e competenze maturate, le aree di successo e i punti di forza, si ascolteranno le eventuali criticità riscontrate dal coachee nel processo di inserimento lavorativo.

Una volta chiaro cosa il giovane ricerca e vuole, bisogna individuare, attraverso un bilancio di competenze, le risorse, capacità, conoscenze e abilità che gli permetteranno di raggiungerlo. Vista la tendenza dei giovani a trascurare e a sottovalutare le proprie risorse di fronte ai problemi e alle sfide scoraggianti, diventa pertanto molto importante fornire conferme sulle risorse e le skill che scopriranno durante la ricerca della soluzione. Nell'individuare gli strumenti e le modalità attraverso cui raggiungere i propri obiettivi, bisognerà procedere a piccoli passi (step by step), rispettando le tempistiche di acquisizione e maturazione del coachee. Questo consentirà di notare le differenze delle azioni che hanno portato ad un progresso verso il raggiungimento del proprio obiettivo (soluzione) e di compiere ulteriori scelte.

Può esser utile rappresentare tutto ciò attraverso una scala di valori, ad esempio da 0 a 10, dove 10 rappresenta lo stato delle cose quando si avrà raggiunto il proprio

obiettivo e 0 sta a significare che nessuna delle cose che si desidera sta accadendo. Sapere dove ci si colloca su questa scala e valutare quanto si è vicini ai risultati desiderati, permette al giovane (coachee) di ampliare la propria consapevolezza di ciò che è d'aiuto e di ciò che deve accadere oltreché rafforzare la sua fiducia e autostima. In questa fase diventa molto importante l'impegno profuso dal coachee, in quanto se l'obiettivo professionale non è altamente voluto e cercato, saranno molteplici le scuse che verranno addotte per non affrontare gli eventuali ostacoli e protrarre nel tempo il raggiungimento del risultato.

Il follow-up (controlli periodici programmati) servirà proprio ad analizzare lo stato di avanzamento verso il proprio obiettivo e ad apportare eventuali correzioni agli obiettivi, individuare comportamenti e azioni vincenti (funzionanti).

In tale contesto l'utilizzo delle tecniche di coaching si configura pertanto come un'azione generatrice di cambiamenti individuali che possono riguardare diverse aree che vanno dallo stile comportamentale, alle convinzioni personali, alla gestione delle criticità fino a giungere rapporti con il proprio ambiente.

* Docente, *Culture Università degli Studi di Palermo, Pedagogista Clinico*

** Psicologa, *Esperta in Orientamento Scolastico e Professionale*

*** Psicologo, *esperto in Orientamento Scolastico e Professionale*

CONCORSI - NORMATIVA - CULTURA

Circolari e ordinanze ministeriali

LEGGI - DECRETI

Lecture per l'autoaggiornamento professionale

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

è un autentico strumento di formazione

Il sistema migliore per non brancolare nel buio della normativa scolastica

tel. 02.669 2195 - www.girgenti.it - info@girgenti.it

Collana "Scuola Duemila" Volume n. 46

Autonomia e progettia cura di **Grazia Casalini**

Pagine 120, formato cm 15 x 21 Euro 11,36

Ed. giugno 2000

dal catalogo n. 2

dall'**Introduzione**

Con la conquistata autonomia ora finalmente le istituzioni scolastiche possono attivare tutta una serie di progetti didattici capaci di renderle veramente protagoniste del progresso e dell'evoluzione della nostra pubblica istruzione, che da alcuni nella vana attesa delle invocate riforme veniva trascurata al punto di attenderne il definitivo collasso.

L'autonomia ora vuol quindi dire riscatto. Vuol soprattutto significare prendere coscienza da parte di tutti, dirigenti e docenti in prima istanza ma anche politici, sindacalisti, famiglie e opinione pubblica in genere che la scuola ormai in una società fortemente industrializzata, civile, progredita e diremo anche opulenta, non può essere considerata come il luogo dove si mandano i nostri ragazzi a scaldare il banco o la sedia o ad ascoltare la lezione ormai trita e ritrita da parte di docenti che non possono o non vogliono seguire un processo di aggiornamento o di evoluzione promosso dallo Stato o dagli Enti locali e che non vogliono aderire alla richiesta impellente di istruzione e di formazione. Oggi invece tutto deve far parte di un programma, di un piano didattico, di un progetto ben definito e ben studiato, in ogni caso adatto alla circostanza storica in cui viene inserito per essere fattibile e credibile. Il progetto deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche e ciascuna deve poter esprimere liberamente le proprie idee, i propri criteri e concetti ispiratori dell'azione didattica in modo da soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni e le aspettative di tutta la comunità scolastica. Il progetto naturalmente dovrà non apparire ma essere veramente interessante e coinvolgente e anche realistico, e dovrà nascere non dall'occasione ma da tutto un disegno programmato sulla base di studi, incontri, discussioni, confronti, conferenze, che di volta in volta possano risultare essenziali perché si sviluppi un continuo e produttivo lavoro pedagogico. In tale lavoro preparatorio e poi di routine didattica risultano opportuni gli studi e le consultazioni delle metodologie di base. Gli autori e i lavori degli esperti di pedagogia, di psicologia, di psicanalisi, di sociologia dovrebbero essere tenuti costantemente ben presenti, come del resto tutta la più avanzata e progredita pubblicistica in materia di istruzione, educazione e pedagogia in modo da rendere attuale e moderno tutto il lavoro inerente il progetto da realizzare.

Grazia Casalini



Collana "Scuola Duemila" Volume n. 47

Autonomia, esperienze e progettia cura di **Grazia Casalini**

Pagine 120, formato cm 15 x 21 Euro 11,36

Ed. ottobre 2000

dall'**Introduzione**

La scuola di oggi ha, e deve avere, un suo progetto pedagogico didattico, ben definito, pena perdere la sua credibilità nei confronti dell'utenza, come ormai vengono chiamati alunni e famiglie, e anche nei confronti della società moderna e civile. I due volumi di Scuola Duemila, il 46 e questo 47, non potevano quindi trascurare la grande mole di lavoro dei capi d'istituto e degli insegnanti che hanno operato e operano seguendo il proprio intuito e la propria esperienza professionale, ma anche sotto la spinta innovativa delle disposizioni ministeriali e delle moltissime richieste pervenute e che continuano a pervenire dalla base. E così viene qui pubblicata l'esperienza del progetto Lingue 2000 che vuole perfezionare l'insegnamento delle lingue straniere attraverso gli obiettivi che il progetto stesso si prefigge, la metodologia da seguire, gli strumenti da utilizzare, la selezione che gli uffici centrali e periferici amministrativi devono operare in ordine ai finanziamenti da richiedere ed ottenere, il monitoraggio che via via deve essere fatto per la validità pedagogica e didattica del progetto, onde non vedersi vanificare un lavoro che necessita sicuramente di impegno professionale oltre che di disponibilità finanziaria. Il progetto Lingue 2000 ha una sua rilevanza assai importante perché i giovani che vengono licenziati dalla scuola oggi devono sapersi autonomamente gestire la propria attività professionale acquisita non solo all'interno del proprio territorio nazionale ma anche all'interno dell'Unione Europea e del mondo. C'è poi l'esigenza per i giovani più intraprendenti ed esigenti, quella di conoscere anche un'altra lingua per gli orizzonti ormai vasti offerti a tutti coloro che risultano capaci di cogliere al volo le opportunità che la conoscenza di due lingue offre. Questo volume inoltre pubblica le azioni intraprese a livello ministeriale da parte delle proprie direzioni centrali. Sono certamente dei progetti calati dall'alto ma che hanno un significato di orientamento generale per tutti coloro che ancora non riescono a gestirsi in maniera autonoma. Ad esempio, per la scuola elementare vengono tracciate delle linee generali sull'innovazione che possono sintetizzarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie, nella valutazione degli apprendimenti e nella flessibilità organizzativa e didattica. Per la scuola media viene proposta l'analisi di quattro distinte azioni. Nelle scuole secondarie superiori le azioni delle direzioni generali si fanno più articolate, distinte e professionali.

Grazia Casalini